

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3190 del 09/06/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ; BUCCI F.LLI E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA ; ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO, SITA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO - LOC.TRAVERSARA, CARRAIA BIANCHINI N. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3347 del 09/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **BUCCI F.LLI E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI **ALLEVAMENTO ZOOTECNICO**, SITA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO - LOC.TRAVERSARA, CARRAIA BIANCHINI N. 2.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 19/09/2025 e **acquisita da questa ARPAE** con PG 168407/2025 del 24/09/2025 (pratica Sinadoc n. 31268/2025) dalla **Bucci F.lli e Figli Società Agricola (P.IVA 00325140408)**, **con sede legale in comune di Forlì, via Lughese n. 131 e attività in comune di Bagnacavallo, Carraia Bianchini n. 2**, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente ad allevamento zootecnico, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi

dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112 del D.Lgs. 152/06) - di competenza ARPAE
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico") - di competenza comunale.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n.3/2017 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Regolamento Regionale n.2/2024 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 15 marzo 2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, emerge quanto segue:

- la Ditta svolge attività di allevamento zootecnico di suini da ingrasso;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 19/09/2025, acquisita da questa ARPAE con PG 168407/2025 del 24/09/2025, istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112 del D.Lgs. 152/06) - di competenza ARPAE
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico") - di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda, che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, pertanto correttamente presentata, **ma risultava necessario presentare della documentazione integrativa a completamento** come comunicato al SUAP con nota PG 189812/2025 del 27/10/2025;
- con nota PG 214120/2025 del 02/12/2025 il SUAP ha trasmesso a questa ARPAE la richiesta da parte della **BUCCI F.LLI E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA di una proroga rispetto al termine previsto fino al 20/01/2026**, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, concessa da questa ARPAE con nota PG 217121/2025 del 09/12/2025, rimanendo interrotti i termini del procedimento;
- con nota PG 19262/2026 del 30/01/2026 il SUAP ha trasmesso a questa ARPAE la richiesta da parte della **Bucci F.lli e Figli Società Agricola di una ulteriore proroga fino al 28/02/2026**, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta di cui sopra, concessa da questa ARPAE con nota PG 27611/2026 del 12/02/2026, rimanendo interrotti i termini del procedimento;
- con nota PG 44915/2026 del 11/03/2026 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 10/03/2026, successivamente integrata con nota PG 57084/2026 del 27/03/2026, e pertanto la documentazione presentata risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 54177/2026 del 24/03/2026, rimanendo in attesa di acquisire il parere dell'Unione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e per la valutazione di impatto acustico.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito **con nota PG 82801/2026 del 06/05/2026**, parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, funzionale all'adozione dell'AUA, per lo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi e per la valutazione di impatto acustico.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che la **BUCCI F.LLI E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Bucci F.lli e Figli Società Agricola (P.IVA 00325140408)**, con sede legale in comune di Forlì, via Lughese n. 131 e attività di allevamento zootecnico di suini da ingrasso in comune di Bagnacavallo, Carraia Bianchini n. 2, che sarà rilasciata dal SUAP competente;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE L'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Bucci F.lli e Figli Società Agricola (P.IVA 00325140408)**, con sede legale in comune di Forlì, via Lughese n. 131 e impianto in comune di Bagnacavallo, Carraia Bianchini n. 2, relativamente all'attività di allevamento zootecnico di suini da ingrasso, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112 del D.Lgs. 152/06) - di competenza ARPAE
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico") - di competenza comunale.
3. **DI FARE SALVE** tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.1. Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **I'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi).
 - **I'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112 del D.Lgs. 152/06).
 - 4.2. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 - 4.3. Costituisce modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

5. **DI DISPORRE CHE**, rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
6. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
8. **DI FARE SALVI I DIRITTI DI TERZI ED IN PARTICOLARE:**
 - 8.1. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 8.2. eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
9. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
10. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
11. **DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
12. **DI RENDERE NOTO che:**
 - 12.1. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
 - 12.2. ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati

personali gestiti dall'Area medesima ;

- 12.3. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI E ENERGIA DI RAVENNA

Dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni

- A. le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue domestiche derivanti dall'attività di allevamento zootecnico di suini da ingrasso, generate dai servizi igienici e spogliatoi a servizio dell'allevamento;
- B. sulla base della presenza di personale dell'allevamento la rete è stata dimensionata su 3 A.E.;
- C. il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è così costituito:
- le acque saponate provenienti dai servizi igienici e dallo spogliatoio sono convogliate in 1 degrassatore per le acque saponate da 3 A.E.;
 - le acque nere provenienti dal wc, unitamente a quelle in uscita dal degrassatore sono convogliate in 1 fossa Imhoff di volume sedimentazione 250 L e volume digestione 600 L certificata per 3 A.E.;
 - in uscita dalla vasca Imhoff i reflui raggiungono un filtro batterico anaerobico che, da documentazione allegata, è certificato ai sensi della DGR 1053/03 per 3 A.E.;
 - la linea in uscita dal suddetto manufatto confluisce nel pozzetto di campionamento;
- D. le acque meteoriche provenienti dalla porzione di terreno pavimentata del piazzale dell'arco di disinfezione, sono raccolte in rete separata. Le acque provenienti dall'arco di disinfezione vengono recapitate in un pozzetto con valvola a 3 vie unito ad un pozzetto cieco a doppia tenuta con capacità 0,50 mc per il successivo smaltimento. In caso di eventi meteorici, le acque pulite vengono inviate direttamente allo scarico;
- E. prima dello scarico nel Fosso Vetro lungo Via Bianchini (S1) le acque reflue domestiche si uniscono alle acque meteoriche, di cui al punto precedente, in un pozzetto con caditoia.

Prescrizioni

1. Nel punto di scarico S1 è ammesso unicamente lo scarico delle acque reflue classificabili come domestiche per complessivi 3 Abitanti Equivalenti, provenienti da servizi igienici e spogliatoio a servizio dell'allevamento, unitamente alle acque meteoriche (in linea separata). Si tratta di scarico indiretto nello scolo consorziale "Fosso Vetro";
2. Gli scarichi dovranno avvenire nel rispetto:
 - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura
 - delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche
3. I manufatti, così come dichiarato nell'allegato tecnico all'istanza e descritto, devono

corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- n. 1 degrassatore rettangolare di dim.ni 60x90x65 cm – Vol. 165 L, conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004";
 - n. 1 vasca Imhoff di dim.ni Ø 115 cm x h 122 cm per un volume di sedimentazione pari a 250 L e un volume della camera di digestione pari a 600 L, in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede 50 L/A.E. per la camera di sedimentazione e 200 L/A.E. per la camera di digestione;
 - n. 1 filtro percolatore batterico anaerobico corrugato, da scheda tecnica allegata, certificato secondo la D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, per 3 A.E;
4. tutti i manufatti di cui al precedente punto, al fine di assicurare il buon funzionamento, devono essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
 5. è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e dell'art. 6 del Regolamento di fognatura;
 6. lo scarico non deve modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;
 7. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e smi, deve essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
 8. l'autorità competente può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi a mezzo di incaricati, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue ai fini del controllo ambientale;
 9. Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione;
 10. Lo scarico non deve in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni.
 11. la planimetria generale -denominata "Schema Impianto zona filtro e piazzola disinfezione" datata febbraio 2026 - costituisce parte integrante della presente AUA.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

1. L'azienda Bucci F.lli e Figli gestisce un allevamento di suini da ingrasso di potenzialità inferiore a 1000 capi;
2. L'Azienda utilizza interamente i liquami dell'allevamento nei propri terreni.;
3. L'Azienda ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile;
4. L'attività di utilizzo agronomico allo stato attuale è stata descritta nella comunicazione di utilizzo agronomico n.. 41532 - mod. n.26.

Prescrizioni

- A. L'Azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, emanato con decreto n. 31 del 15/03/2024 dal Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna, e s.m.i., in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni, compilato anche con le operazioni di cessione effettuate;
- B. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024, sopracitato, e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.